

Protocollo per la gestione delle udienze penali dibattimentali monocratiche e collegiali, del Tribunale Ordinario di Trapani

1 -- L'udienza penale dibattimentale, monocratica come collegiale, inizia alle ore 9.30.

In ogni caso le parti ed il giudice assicurano la propria presenza in aula alle ore 9.15 per programmare l'udienza (p. es. dando disposizioni sulla traduzione di detenuti, valutando preliminarmente impedimenti e la presenza di tutte le relate di notifica dei testimoni, prendendo contatti sulle ipotesi di applicazione pena, da sottoporre poi in udienza al giudice).

L'udienza di convalida prevista dall'art. 558 c.p.p., organizzata nel turno dei giudizi direttissimi monocratici, inizia non prima delle ore 11.00.

2 --- L'udienza penale dibattimentale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata dal giudice nei giorni dal lunedì al venerdì, con una prevedibile durata di almeno quattro ore e trenta effettive (9.30-14.00).

Sarà possibile, previo accordo tra le parti, celebrare udienze pomeridiane in un orario compreso tra le 15.30 e le 18.00.

Nel caso di prosecuzione dell'udienza nelle ore pomeridiane per esigenze sopravvenute sarà disposta una pausa di 30 minuti, fatte salve le esigenze connesse alla traduzione di imputati detenuti.

3 --- I giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, vengono fissati in prima comparizione, rispettivamente dal PM e dal G.U.P. – sulla base di conformi indicazioni provenienti dalla Presidenza del Tribunale - alle ore 9,30.

Le udienze di prima comparizione monocratiche sono trattate in un' unica udienza mensile per ciascun giudice.

4 --- L' udienza di prima comparizione, sia collegiale che monocratica, è dedicata - salvi i casi di imminente prescrizione - soltanto alle seguenti attività: verifica della regolare costituzione delle parti, eventuale definizione dei giudizi *ex art.* 444 c.p.p., definizione per oblazione, formulazione della richiesta di giudizio abbreviato, questioni preliminari, dichiarazione di apertura del dibattimento, richiesta ed ammissione dei mezzi di prova.

In tale udienza non si assumono prove dichiarative, esami di imputati, periti o consulenti tecnici e, per tale ragione, le parti per quella udienza non citano i testimoni ed i propri consulenti tecnici ed il giudice non ne autorizza la citazione.

In caso di ammissione al giudizio abbreviato innanzi al G.U.P. e al giudice del dibattimento (anche a seguito di opposizione a decreto penale di condanna), il giudice rinvia per la discussione ad una udienza successiva, salvo che vi sia il consenso di tutti (parti e giudice) sulla trattazione immediata.

Il P.M. e il G.U.P. inseriscono in calce ai decreti di citazione a giudizio il seguente avviso: *“La persona offesa è citata a comparire. Ha il diritto, ma non l'obbligo di intervenire alla sopra indicata udienza. Dovrà comparire alla prima udienza se intende costituirsi Parte Civile, per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, previa necessaria nomina di un Difensore.*

5 -- I processi in prosecuzione vengono sempre rinviati dal giudice ad orario. La segreteria del P.M. e la Cancelleria del giudice provvederanno a citare i testi indicando l'orario in cui il processo è stato fissato.

6 --- Nel formare il ruolo, il giudice tiene conto degli orari e della complessità dei procedimenti. Nel caso in cui allo stesso orario siano fissati diversi procedimenti, il giudice dà la precedenza ai giudizi con imputati detenuti anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, eventualmente su segnalazione in aula delle parti, ai giudizi per i quali verifichi nullità, difetti di notificazione o l'applicabilità di norme (legittimo impedimento a comparire di imputato o difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato ecc.), che possano portare ad una immediata definizione o ad un immediato rinvio del giudizio.

Di seguito il Giudice tratta con precedenza, nell'ordine, i giudizi per i quali verifichi che sono presenti in aula, come testi o dichiaranti, difensori, soggetti detenuti, portatori di *handicap*, donne in evidente o documentato stato di gravidanza o che allattino la propria prole, soggetti ultrasettantenni o che documentino di provenire per l'udienza da altre province. Tali situazioni particolari saranno segnalate in aula dagli interessati all'Ufficiale Giudiziario, che le sottoporrà senza ritardo all'organo giudicante.

7 --- Nell'udienza, il giudice – fermi i criteri e le precedenze previsti dall'art. 6 - tiene conto dei concomitanti impegni del difensore, posticipando la chiamata di un giudizio ove lo stesso glielo chieda e contemperando comunque gli interessi di tutti i soggetti interessati, ove presenti.

8 --- Qualora il processo per il quale è prevista attività istruttoria o discussione debba essere, per qualsiasi ragione, certamente rinviato sin dai giorni precedenti l'udienza, il giudice ne informa appena possibile le parti a mezzo della cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica. P.M. e difensori provvederanno quindi ciascuno ad informare per le vie brevi, ove possibile, i testimoni delle rispettive liste, che non dovranno comparire all'udienza. La cancelleria comunicherà al giudice tempestivamente eventuali impedimenti o altra cause di rinvio.

9 ---- Il difensore di turno per le sostituzioni *ex art. 97 4° comma*, garantisce la sua reperibilità e pronta disponibilità per tutta la durata dell'udienza. In ogni caso, sarà cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati far pervenire, alle diverse cancellerie, all'inizio di ogni mese, l'elenco dei difensori di ufficio di turno, fermo restando che lo stesso è rinvenibile all'interno del sito *internet* dell'organo istituzionale.

10 --- Nella gestione dell'udienza, il giudice evita in ogni caso che l'imputato detenuto debba stazionare a lungo in aula, tra i presenti, in attesa.

In aula, il detenuto attende la chiamata del suo processo libero nella persona. Ove siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o violenze, lo stesso attende la chiamata del giudizio cui deve intervenire, anche come testimone o dichiarante, nei locali di sicurezza e non in aula.

Il Giudice il P.M. e Difensori hanno l'obbligo di indossare la toga.

L'Ufficio del PM deve essere costantemente rappresentato in aula.

Ai giudizi si assiste in silenzio, senza manifestazioni di assenso o dissenso. Tutti gli intervenuti devono tenere il proprio telefono mobile spento o con disattivazione dell'avviso sonoro di chiamata. Ove squilli il telefono, la persona intervenuta lo spegne immediatamente o esce dall'aula senza rispondere. Nelle adiacenze delle aule di udienza i presenti parlano a bassa voce.

11 --- L'Ufficio del PM cura che i processi collegiali e monocratici più complessi siano tendenzialmente seguiti continuativamente dallo stesso Sostituto Procuratore o dallo stesso V.P.O.,

anche ricorrendo all'individuazione di udienze monocratiche esclusivamente destinate alla partecipazione di PM togati.

L'individuazione delle tipologie di processi complessi sarà effettuata con separato atto d'intesa tra il Tribunale e la Procura della Repubblica, con il parere degli organismi rappresentativi dell'Avvocatura.

Si concorda fin da ora una riunione, da tenere nel giugno del 2009, di quanti hanno contribuito alla formulazione del presente protocollo per verificare lo stato della sua attuazione e la necessità di eventuali modifiche.